

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Provincia di Verona

23

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO

SPETTACOLO VIAGGIANTE

(emanato ai sensi dell'articolo 9, 5° comma della Legge
18 marzo 1968 n° 337)

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta
14/11/1968 n° 72

Approvato dalla G.P.A. in seduta 14/1/1969
N° 41026/2^a

-----oOo-----

SEZIONE I

CONCESSIONE DI AREE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE E FESTE TRADIZIONALI

Art. 1 - In occasione di fiere, sagre e feste tradizionali, le concessioni di aree per l'allestimento di parchi di divertimento e le relative autorizzazioni di agibilità sono concesse direttamente alle singole ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Amministrazione Comunale, senza ricorso ad esperimento d'asta.

Non possono essere autorizzati contemporaneamente più parchi di divertimento.

Nei due mesi precedenti l'inizio dell'attività del parco divertimenti non potranno essere autorizzati altri parchi o installazioni di singole attrazioni.

Art. 2 - Ogni interessato deve fare domanda, entro 4 mesi dalla data della manifestazione, per la concessione dell'area, specificando, oltre alle sue generalità, residenza e domicilio, il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che vorrebbe installare nel parco, le dimensioni della stessa, il numero di contrassegno di cui all'art.6 della legge 18 marzo 1968 n.337, nonché quello del nulla osta rilasciato dal Ministero dello Spettacolo, ed ogni altra notizia che potrà rendersi utile.

Art. 3 - Le domande vanno sottoposte all'esame di una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo Delegato.

Le decisioni sulle domande, tenuto conto del numero e del tipo di attrazioni indicato dall'Amministrazione Comunale, saranno comunicate agli interessati almeno due mesi prima della data di inizio dell'attività del parco divertimenti sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 4 - Nell'esame delle domande la Commissione terrà conto anche dei seguenti requisiti:

- a) Anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione. L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare cessa l'attività e subentra una altra persona nell'esercizio dell'attrazione che non sia familiare.
- b) Anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e di gestione del mestiere od attrazione che si intende installare.

c) Anzianità di residenza.

I requisiti di cui alla lettera b) potranno essere documentati con una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente.

Art. 5 - Non è consentita la sostituzione dell'attrazione.
Solo in via eccezionale potrà essere ammessa tale sostituzione, qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e quando, a parere della Commissione, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti sulla piazza. In tali ipotesi, l'interessato perde il 30% della sua anzianità di piazza.

Art. 6 - È esclusa la partecipazione al Parco per rotazione. Possono essere fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazioni:

- a) Allorquando il numero dei posti stabiliti dall'Amministrazione per un determinato tipo di attrazioni, sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di diritto;
- b) allorquando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, espulsione, ecc.) e vi siano più candidati aventi uguale diritto.

Art. 7 - Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente.

È vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il cessionario saranno esclusi anche per il futuro.

È consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile) e previa autorizzazione della Commissione e semprechè la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario.

Art. 8 - Nel caso di morte del titolare di un'attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del "de cuius" al nucleo familiare del defunto, di fatto convivente e già cooperante alla conduzione dell'attrazione stessa, e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso.

Art. 9 - E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione Comunale, che dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nell'area concessa, senza danneggiare i vicini.

Art. 10 - E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata.

Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'Art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4/2/1915, n. 148.

Art. 11 - Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante.

Art. 12 - Indipendentemente dalla durata del Parco, la Commissione potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente :

- a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al Parco, pena la perdita del posto e dell'anzianità;
- b) sarà autorizzato a smontare l'attrazione. L'eventuale inadempienza potrà comportare la perdita dei diritti di cui all'art. 4.

Art. 13 - Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, ritenuti validi dalla Commissione Comunale, il beneficiario non può essere presente nel parco, questi conserva la sua anzianità ininterrotta.

Art. 14 - L'Amministrazione Comunale potrà richiedere che i componenti il Parco di divertimento nominino, nel loro seno, una Commissione con la quale concordare tutte le incombenze relative alla formazione del Parco e l'attuazione di manifestazioni ad esso complementari.

I concessionari delle aree saranno tenuti a contribuire alle spese di organizzazione di manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del Parco divertimenti, se queste non siano concordate con la Commissione stessa.

Art. 15 - Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo del Parco, ovvero motivo di immoralità, l'Amministrazione, d'intesa con la apposita Commissione di cui all'art. 3, potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Art. 16 - Per le occupazioni delle aree di cui al presente regolamento sono dovute le relative vigenti tariffe ridotte al 20% con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 17 - Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 18 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/3/1968, n.337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.

SEZIONE II^

CONCESSIONE AREE PARCHI ORGANIZZATI TRADIZIONALI

Art. 19 - Si considerano Parchi tradizionali organizzati quelli che, non in occasione di sagre, fiere e feste tradizionali, vengono allestiti tradizionalmente tutti gli anni nel Comune da organizzatori (specie in concomitanza di esposizioni e mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche stagionali od occasionali soprattutto presso le stazioni di cura e soggiorno).

Art. 20 - La concessione di aree per l'installazione dei Parchi tradizionali sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di Organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e che abbia una maggiore anzianità di organizzatore del Parco, semprechè il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità che per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione Comunale.

Art. 21 - E' vietato all'esercente concessionario dell'area di sub-concedere ad altri la stessa.

Art. 22 - Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, ecc. e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al Parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

Art. 23 - I requisiti di preferenza di cui all'art. 4 della Sezione I devono essere osservati dai concessionari nella scelta delle attrazioni per la formazione dei Parchi organizzati tradizionali.

Art. 24 - Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/3/1968, n.337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.

SEZIONE III^

ALTRE CONCESSIONI AREE DI PARCHI DIVERTIMENTO, DI COMPLESSI
SECONDARI O SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 26 - Anche in occasioni diverse da quelle previste dagli articoli 1 Sez. I^ e 19 Sez. II^, potranno essere concesse aree e le relative autorizzazioni di agibilità per l'installazione di Parchi di divertimento di complessi secondari o di singole attrazioni.

Tra l'autorizzazione di un parco di divertimenti e l'altro vi dovrà però essere un intervallo di almeno due mesi.

Art. 27 - Per Parchi di Divertimento si intendono i complessi con almeno tre grandi attrazioni, per gestire i quali è prescritta la qualifica di Organizzatore, risultante da apposito documento rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Per i complessi secondari, intendendosi per tali quelli con un massimo di 7 attrazioni di cui non più di due grandi, o per le singole attrazioni, si prescinde da tale documento.

Per le Categorie dei Parchi si intendono qui riportate le norme del relativo decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 28 - Le domande di concessione delle aree di cui alla presente Sezione saranno esaminate da una Commissione come indicato nell'art. 3 della Sezione I^.

Art. 29 - La qualifica di Organizzatore e la relativa categoria, nonché il possesso del nulla osta di agibilità ministeriale, potrà risultare da una dichiarazione dell'Associazione di Categoria di appartenenza da unirsi alla domanda di assegnazione dell'area.

Art. 30 - Ferma restando la responsabilità civile e penale dei singoli partecipanti al Parco per fatti o colpe ad essi attribuibili, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, responsabile del regolare funzionamento del Parco, del pagamento dei canoni prestabiliti, dell'efficienza dei servizi vari, ecc. è l'Organizzatore assegnatario del terreno.

Art. 31 - Nella concessione delle aree e nella formazione dei Parchi da parte di Ditte organizzatrici come previsto dalla presente Sezione, saranno tenute presenti le norme di cui all'art. 4 della Sezione I^.

Art. 32 - Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 33 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/3/1968, n.337, del T.U. delle Leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

---=000=---